

Regime quadro relativo agli aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Liguria a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (anni 2015-2020)

Premessa

Gli aiuti di stato sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento dei lavoratori e sono esentati dalla procedura di notifica in base al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, e in particolare della sezione 5, articolo 31 del predetto Regolamento.

La Regione Liguria mediante l'utilizzo delle risorse del Programma Operativo per l'Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2007-2013 e del Programma Operativo per l'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020, intende finanziare interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione. Attraverso il finanziamento di differenti azioni specifiche volte all'innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza della popolazione per un'inclusione sia sociale che lavorativa, il presente regime mira, in particolare, al perseguimento degli obiettivi del nuovo programma operativo, quali il sostegno dell'occupabilità dei/delle lavoratori/trici, l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze, l'agevolazione della mobilità e dell'inserimento/reinserimento lavorativo.

1. Beneficiari e campo di applicazione

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole. Per la definizione di impresa e per il calcolo degli effettivi e delle soglie finanziarie che ne determinano la dimensione si rinvia all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il presente regime si applica ai progetti formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da organismi formativi a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da organismi formativi, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie degli aiuti contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dal presente atto. Al fine di garantire la qualità della formazione e la correttezza nella gestione dei fondi pubblici, questa potrà essere impartita solamente da quegli organismi formativi che, al momento dell'erogazione del contributo, risultino in regola con le norme regionali sull'accreditamento.

Possono beneficiare dei contributi per lo svolgimento degli interventi formativi indicati in premessa solamente le imprese che al momento del primo pagamento di suddetti contributi dispongano della sede legale o di un'unità locale nel territorio regionale, pena la revoca della concessione.

In relazione agli aiuti alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, fino a diversa comunicazione da parte della Regione Liguria, i Bandi/Avvisi pubblici di attuazione, fino a diversa comunicazione da parte della Regione Liguria, dovranno:

- 1) citare tra i riferimenti normativi anche il Reg. (UE) 651/2014 nella versione inglese: "*Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty – Official Journal of the European Union L 187, 26.06.2014*";
- 2) riportare, laddove si parla dei beneficiari, la seguente precisazione: "*Le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli possono essere beneficiarie del presente Bando/Avviso pubblico in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del Reg. (UE) 651/2014 nella versione inglese*¹".

¹ Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty – Official Journal of the European Union L 187, 26.06.2014.

Gli aiuti concessi nell'ambito del presente regime quadro in esenzione non finanziano la formazione che sia obbligatoria sensi di legge.

Le disposizioni del presente regime, inoltre, **non si applicano** agli:

- A) aiuti a favore di un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ("impegno *Deggendorf*").

Le imprese dovranno, pertanto, sottoscrivere un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. concernente il fatto:

- o di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- oppure
- o di essere destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ma che tale aiuto è stato rimborsato all'autorità competente o è stato depositato in un conto bloccato.

Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia. L'elenco delle decisioni aggiornato sarà pubblicato sul sito internet unitamente all'avviso regionale o dell'organismo intermedio o, in alternativa, potrà essere visionato all'indirizzo <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;

B) aiuti alle imprese in difficoltà;

la nozione di impresa in difficoltà è precisata nel Regolamento (UE) 651/2014, in particolare è da considerarsi in difficoltà l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- C) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- D) aiuti in cui la concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- E) gli aiuti a favore di attività di trasformazione² e commercializzazione³ dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
oppure
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regime e dovranno essere oggetto di notifica gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 2 milioni di euro per progetto di formazione.

2. Definizioni (ex Regolamento (UE) 651/2014)

- **“aiuto”**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all' art. 107, co. 1 del Trattato;
- **“regime di aiuti”**: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- **“Intensità di aiuto”**: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
- **“impresa”**: si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;
- **“Piccole e medie imprese”** o **“PMI”**: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014;

2 Per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3 Per «commercializzazione di prodotti agricoli» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

- **“Grandi imprese”**: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014;
- **“Numero di dipendenti”**: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- **“Lavoratore svantaggiato”**: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ad esempio i neoassunti);
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- **“Lavoratore molto svantaggiato”**: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
 oppure
 - b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”;
- **“Lavoratore con disabilità”**:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità ai sensi dell'ordinamento nazionale oppure
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- **“Costi salariali”**: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, che comprende la retribuzione lorda, prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari;
- **“Data di concessione degli aiuti”**: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

3. Massimali di intensità

Le differenti intensità massime sono riepilogate nella tabella seguente:

Dimensione di impresa	Massimale di intensità dell'aiuto (%)
Grande	50
Media	60
Piccola	70*

*Intensità massima non aumentabile nemmeno con la maggiorazione di seguito descritta.

Le intensità massime riportate nella tabella precedente **sono maggiorate di 10 punti** percentuali qualora l'aiuto sia destinato alla formazione di lavoratori svantaggiati/molto svantaggiati o con disabilità.

In nessun caso, comunque, l'intensità massima di aiuto può superare il 70% dei costi ammissibili (**la contribuzione privata non può mai essere inferiore al 30%**).

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i partecipanti al progetto di formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari,
- e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

4. Effetto di incentivazione

Gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione.

Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione (PMI o grande impresa), dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività⁴.

Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto⁵.

La documentazione sopraccitata e l'esistenza dell'effetto di incentivazione deve essere verificata da parte degli Enti concedenti prima della concessione dell'aiuto.

5. Costi ammissibili

La forma che assumerà l'aiuto è quella della sovvenzione diretta in denaro nel caso del pagamento all'impresa che realizza l'attività formativa o di aiuto indiretto sottoforma di servizi formativi gratuiti, nel caso in cui il pagamento venga effettuato all'organismo di formazione che eroga l'attività formativa a favore dell'impresa. In quest'ultimo caso l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto è dato dal costo rimborsato all'organismo di formazione.

Il contributo erogato è in ogni caso a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione delle azioni formative. La Regione definisce gli eventuali limiti parametrici entro cui contenere i rimborsi suddetti nell'ambito di specifici atti.

I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono i seguenti:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la

⁴ Per «avvio dei lavori» si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la realizzazione del progetto o dell'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In genere l'avvio dei lavori coincide con l'avvio dell'intervento formativo.

⁵ In genere la tipologia di aiuto utilizzata per il finanziamento di interventi formativi è la sovvenzione.

formazione.

6. Condizioni per l'esenzione e trasparenza

Le misure di aiuto concesse sulla base del presente regime dovranno rispettare tutte le condizioni, generali e specifiche, previste nel Regolamento (UE) n. 651/2014 e dovranno contenere un riferimento esplicito allo stesso regolamento, citandone il titolo e gli estremi pubblicazione in GUUE.

In particolare potranno essere utilizzate le espressioni che seguono.

Per gli avvisi regionali o degli organismi intermedi:

“L'avviso è emanato in applicazione del regime quadro di aiuti alla formazione (*inserire numero attribuito dalla Commissione al regime a seguito delle informazioni sintetiche*), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n ... del (*inserire i riferimenti della presente deliberazione*), esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014”;

Per gli atti di concessione dei singoli aiuti:

“L'aiuto è concesso sulla base del regime di aiuti alla formazione (*inserire numero attribuito dalla Commissione al regime a seguito delle informazioni sintetiche*), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n ... del (*inserire i riferimenti della presente deliberazione*), esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014” (sezione 5, articolo 31, aiuti alla formazione)”.

La Regione pubblica nel proprio sito web www.regione.liguria.it il testo integrale del presente regime di aiuto mantenendolo accessibile per tutto il lasso di tempo in cui la misura di aiuto rimarrà in vigore per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento sopraindicato.

Entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime, la Regione trasmette alla Commissione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto, ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014, mediante modulo standardizzato attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato II dello stesso Regolamento.

Gli Enti concedenti pubblicano su internet il testo integrale della misura di aiuto, mantenendolo accessibile per tutto il lasso di tempo in cui la misura di aiuto resta in vigore e trasmettono alla Regione la pagina web di riferimento.

7. Cumulo

Gli aiuti di Stato di cui al presente regime possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di Stato di cui al presente regime possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti di Stato di cui al presente regime possono essere cumulati con gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti di Stato di cui al presente regime non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta al superamento delle intensità massime fissate al precedente

punto 3.

Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione, che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, siano combinati con gli aiuti di Stato di cui al presente regime, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto fissate al precedente punto 3, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

8. Relazioni annuali

La Regione si impegna a trasmettere – conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione pubblicato sulla GUCE L 140 del 30.4.2004– una relazione annuale sull'applicazione del presente regime d'aiuto relativa all'intero anno o alla porzione di anno civile in cui si applica.

Ai fini di consentire il rispetto degli adempimenti sopra elencati, ciascun Ente concedente, per la parte di propria competenza, assicura l'invio delle tempestive comunicazioni alla Regione delle informazioni di cui sopra, sulla base della strumentazione fornita dalla Regione.

9. Controllo

Gli Enti concedenti devono conservare i dati dettagliati relativi agli aiuti concessi in applicazione del presente regime di aiuto; tali dati devono contenere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili.

Gli Enti concedenti devono a conservare le informazioni e i documenti giustificativi relativi alle misure di aiuto attivate per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto nel quadro del presente regime.

La Commissione europea può richiedere che le siano forniti, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, oppure entro un periodo più lungo fissato dalla richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014; ove si verificasse tale circostanza gli Enti concedenti sono tenuti a fornire alla Regione i dati relativi alle misure di aiuto di propria competenza al fine di ottemperare alla richiesta della Commissione europea nel rispetto dei termini previsti.

10. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento complessivo previsto per l'attuazione del presente regime di aiuti alla formazione è pari a euro 16.482.674,71.

11. Durata del regime

Il presente regime ha validità fino al 31 dicembre 2020.